

Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (Dott. Paolo Mainardi), sentenza n. 804 del 12.07.2019

**Reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 – dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti – somministrazione illecita di manodopera – abuso del diritto – esclusione – applicabilità dell'art. 38 bis d. lgs. n. 81/2015 – esclusione – sussistenza del reato.**

In tema di violazioni finanziarie, ricorre il reato di dichiarazione fraudolenta nell'ipotesi di utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti in quanto emesse da società che effettuavano interposizione illecita di manodopera.

Non è, infatti, applicabile la disciplina dell'abuso del diritto *ex art. 10 bis l. n. 212/2000*, che, per giurisprudenza consolidata (cfr. *Cass. n. 38016 del 21.04.2017*), ha portata soltanto residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa.

Nè, per il diverso interesse giuridico tutelato, può ritenersi applicabile al caso di specie lo specifico apparato sanzionatorio previsto dall'art. 38 *bis* d.lgs. n. 81/2015 per la somministrazione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.